



COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER ASSEGNAZIONE
PREMI DI RICONOSCIMENTO**

Approvato con D.C.C. n. 11 in data 11.05.2005

Modificato con D.C.C. n. 41 in data 30.07.2008

Modificato con D.C.C. n. 30 in data 20.07.2009

Art. 1

L'Amministrazione Comunale indice ogni anno un concorso per titoli, stanziando a tal fine apposito fondo nel Bilancio Comunale, per l'assegnazione di Premi di Riconoscimento a studenti residenti a Boffalora Sopra Ticino frequentanti le Scuole Primarie di Secondo Grado o di Istruzione Superiore o Università, secondo i seguenti criteri:

- Premi di Riconoscimento per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado;
- Premi di Riconoscimento per gli studenti degli Istituti Tecnici Professionali e Socio-Pedagogici, Linguistici, Licei, purché iscritti a corsi di durata non inferiore ai 5 anni; coloro che hanno conseguito il diploma liceale di durata quadriennale potranno chiedere il premio di riconoscimento ma, qualora conseguitolo, non potranno formulare nuova istanza di assegnazione del premio di riconoscimento al termine dell'eventuale quinto anno integrativo.
- Premi di Riconoscimento per neolaureati in corsi di Laurea di Primo o di Secondo livello.

I Premi di Riconoscimento saranno assegnati dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione giudicatrice del concorso.

Art. 2

La Giunta Comunale, annualmente, stabilisce, su segnalazione della Commissione giudicatrice, il riparto del fondo da destinare ad ogni singola fascia di studenti di cui all'art. 1, nonché l'importo massimo dei premi attribuibili per fascia.

Art. 3

I candidati che intendono partecipare al concorso devono:

- a) Non aver frequentato da ripetenti l'anno di corso relativo alla richiesta di Premio di Riconoscimento;
- b) Essere diplomati con una valutazione finale di non inferiore a 9/10 (facendo riferimento alla Scuola Secondaria di Primo Grado);
- c) Aver riportato nello scrutinio finale una votazione non inferiore ai 7,5/10 conseguita con promozione non soggetta a recuperi - vedi D.M. 128/99, - art. 4 - (per gli studenti di Scuole di Istruzione Superiore);
- d) Aver conseguito Diploma o Maturità con votazione pari a 100/100, o comunque non inferiore a 97/100 (per gli studenti dell'ultimo anno di Istruzione di Superiore);
- e) Aver conseguito la Laurea nel corso dell'anno solare di riferimento con votazione pari a 110/110 o 100/100, o comunque non inferiore a 107/110 o 97/100, con un solo anno di fuori corso rispetto al naturale corso di studio seguito. Per "anno solare di riferimento" si intende l'anno precedente a quello di assegnazione dei premi di riconoscimento su istanza dell'interessato.
- f) Non aver frequentato Istituti con retta a carico di Enti Pubblici.

Art. 4

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su apposito modulo da ritirarsi presso gli Uffici Comunali, dovranno essere presentate negli stessi Uffici Comunali con le modalità ed i tempi indicati annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Le domande saranno corredate dal certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica attestante o da apposita autocertificazione: la votazione conseguita nelle singole materie dal concorrente nell'anno scolastico precedente con dichiarazione che il candidato non ha frequentato da ripetente, che frequenta regolarmente il corso successivo, che non è incorso in gravi provvedimenti disciplinari.

Dalla votazione media sono da escludere il voto di Condotta e Religione.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato; se minorenne, il genitore o chi esercita la potestà parenterale deve controfirmare la domanda stessa.

Nella domanda il candidato deve dichiarare di non trovarsi in nessuna delle condizioni particolari e di inammissibilità di cui al precedente art. 3. (vedi commi a-c-f-g).

I candidati che presenteranno domande non corredate dalla documentazione prescritta saranno esclusi.

Art. 5

La Commissione, per assegnare il Premio di Riconoscimento massimo, formula una graduatoria in ordine decrescente di votazione, tenuto conto delle fasce scolastiche indicate all'art. 1.

Se il fondo destinato per fascia non è sufficiente a soddisfare quanto evidenziato nel comma precedente, la commissione ripartirà proporzionalmente il fondo all'interno delle varie graduatorie stabilite per fascia, avendo cura di garantire un premio minimo pari almeno alla metà del premio massimo stabilito per la fascia di riferimento.

Qualora non vengano assegnati Premi di Riconoscimento in una fascia (categoria) la Commissione propone all'Amministrazione comunale di indirizzare tali risorse ad altre fasce (categorie).

La Commissione può altresì proporre all'Amministrazione Comunale di destinare le risorse residue nell'accantonamento della cifra per il prossimo anno, destinata quindi ad aumentare il budget.

Art. 6

I premi di riconoscimento saranno assegnati con atto del Responsabile dell'Area su proposta della Commissione Giudicatrice composta da:

- Assessore ai Servizi Scolastici con funzione di Presidente;
- Due rappresentanti nominato dalla Maggioranza;
- Un rappresentante nominato dalla Minoranza.
- L'addetto ai Servizi Scolastici, con funzioni di Segretario della Commissione per la redazione di apposito verbale.

La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Comunale che l'ha nominata.

Art. 7

La convocazione deve essere effettuata dal Presidente anche in via informale. La convocazione dovrà essere disposta anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, indirizzata al Presidente da almeno due membri della commissione. La riunione è tenuta entro venti giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del comune.

Art. 8

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la Concessione di sovvenzioni e contributi economici e quelle regolamentari e legislative vigenti in materia.